

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30656 Anno 2019

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 25/11/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17714-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

nonchè contro

MARACCI CARLO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 648/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 04/12/2017;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7852
10

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti Maracci Carlo impugnando la sentenza resa dalla CTR Marche indicata in epigrafe. Il giudice di appello nel rigettare l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro la pretesa concernente la rideterminazione di IRPEF e altri tributi in relazione a redditi da partecipazione accertati nei confronti della società CMP s.a.s. di Marco Marocci e c., nel dare atto che era cessata la materia del contendere in ordine alla valutazione di un capannone e che residuava la controversia quanto all'accertamento relativo ai detti tributi per l'anno 2003, precisava che il potere accertativo era stato esercitato nell'anno 2012 oltre il termine di decadenza, non potendo nemmeno il raddoppio dei termini, nel caso in esame peraltro illegittimo, "salvare l'atto impugnato".

La CTR rigettava pertanto l'appello dell'Agenzia e condannava la stessa al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in euro 3.000,00.

La parte intimata non si è costituita.

Con il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate si profila con il primo motivo la violazione dell'art.43 d.P.R. n.600/73, nonché dell'art.57 d.P.R. n.33/1972.

La CTR avrebbe erroneamente considerato tardiva la pretesa fiscale, considerando che con il raddoppio dei termini, l'accertamento relativo all'anno 2003, correlato alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2004, doveva

considerarsi tempestivo in relazione all'originario termine di decadenza di 4 anni decorrente dall'anno successivo di presentazione della dichiarazione, al quale andava sommato il raddoppio dei termini di anni 4. Ragion per cui l'accertamento notificato il 14.12.2012 avrebbe dovuto ritenersi tempestivo.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata che avrebbe escluso la legittimità del raddoppio dei termini con una motivazione inesistente.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.43 DPR n.600/73, evidenziando che la CTR avrebbe dovuto riconoscere il raddoppio del termine di decadenza in relazione alla natura fraudolenta dell'operazione sottesa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti contestate nel pvc riprodotto in stralcio nella parte relativa alla seconda censura esposta in ricorso.

Il secondo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è infondato, risultando la sentenza comunque orientata a ritenere l'intervenuta decadenza del potere accertativo non potendosi considerare rilevante, a dire della CTR, il raddoppio dei termini, peraltro illegittimo, in relazione ad una pretesa relativa all'anno 2003 e fatta oggetto di accertamento nell'anno 2012.

Sono invece entrambi fondati il primo ed il terzo motivo di ricorso.

La CTR, nell'escludere la legittimità del raddoppio dei termini e nel ritenere l'Ufficio decaduto dalla potestà accertativa ha totalmente tralasciato di considerare, per l'un verso che l'anno di imposta al quale si riferiva la pretesa (anno 2003) era stato oggetto della dichiarazione dei redditi resa nell'anno successivo e che il termine quadriennale di decadenza ordinario andava conseguentemente a scadere il 31.12.2008. La stessa CTR ha poi errato nel ritenere illegittimo

il raddoppio dei termini in relazione a quanto previsto dagli artt.43, c.3 d.P.R. n.600/73, 57, c.3 d.P.R. n.633/72.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del solo raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice rileva l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato e non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m., ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione (Cass. n. 9974/2015; Cass. n. 20043/2015; Cass. nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016).

Si è ancora di recente precisato, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al d.lgs. 128/2015 ed alla l. 208/2015, che *"In tema di termini per l'accertamento tributario stabiliti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per l'IVA): a) il regime transitorio introdotto dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d.lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i*

relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, disponendo che i commi 130 e 131 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d'imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015"- Cass. n. 26037/2016 -.

Orbene, a tali principi non si è affatto uniformato il giudice di appello, allorché ha ritenuto di dovere escludere il raddoppio dei termini senza considerare il contenuto del pvc dal quale emergeva che sottesa all'accertamento tributario vi era una contestata operazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti- come emerge dall'accertamento riprodotto in stralcio all'interno del secondo motivo di ricorso per cassazione -, né ha considerato che detto raddoppio, in relazione all'epoca della notifica dell'accertamento (14.12.2012) - v. pag.11 del ricorso per cassazione, nel quale è riportato in stralcio il ricorso introduttivo presentato dal Maracci con indicazione della data di notifica dell'accertamento - avrebbe dovuto escludere la tardività dell'azione accertativa.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, disatteso il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Marche che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, rigetta il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso l'11.7.2019 in Roma.

Il Presidente


